

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 settembre 2000

nella causa C-134/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo): IGI — Investimentos Imobiliários SA contro Fazenda Pública⁽¹⁾

(«Direttiva 69/335/CEE — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Diritti di iscrizione in un registro nazionale delle persone giuridiche — Diritti di carattere remunerativo»)

(2000/C 335/26)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-134/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra IGI — Investimentos Imobiliários SA e Fazenda Pública, interveniente: Ministério Público, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, 10 e 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P. Jann, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: G. Cosmas, cancelliere: R. Grass, ha pronunciato, il 26 settembre 2000, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, deve essere interpretata nel senso che la riscossione di diritti come quelli controversi nella causa principale per l'iscrizione in un registro nazionale delle persone giuridiche di un aumento di capitale sociale di una società di capitali costituisce imposta ai sensi della direttiva.*
- 2) *Dei diritti dovuti per l'iscrizione in un registro nazionale delle persone giuridiche di un aumento del capitale sociale di una società di capitali, quando costituiscono imposta ai sensi della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, sono in linea di principio vietati ai sensi dell'art. 10, lett. c), della stessa.*
- 3) *Non hanno carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, dei diritti riscossi per l'iscrizione in un registro nazionale delle persone giuridiche di un aumento del capitale sociale di una società di capitali, quali i diritti controversi nella causa principale, il cui importo aumenta direttamente e senza limiti in proporzione al capitale sociale sottoscritto.*

- 4) *L'art. 10 della direttiva 69/335, nel testo risultante dalla direttiva 85/303, attribuisce ai singoli diritti di cui questi possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali.*

⁽¹⁾ GU C 188 del 3 luglio 1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

26 settembre 2000

nella causa C-408/99: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 94/55/CE e 96/86/CE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2000/C 335/27)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-408/99, Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Wolfcarius) contro Irlanda (agente: signor M.A. Buckley), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, l'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319, pag. 7), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/86/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE (GU L 335, pag. 43) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di Sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. Saggio, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 26 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *Non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Consiglio 21 novembre 1994, 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/86/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza di tali direttive.*

2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(¹) GU C 6 dell'8.1.2000.

(Quarta Sezione)

3 ottobre 2000

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 settembre 2000

nella causa C-193/99 (domanda di decisione pregiudiziale della Sedgefield Magistrates' Court): Procedimento penale contro Graeme Edgar Hume (¹)

nella causa C-371/97 (domanda di decisione pregiudiziale del Tribunale civile e penale di Venezia): Cinzia Gozza e a. contro Università degli Studi di Padova e a. (¹)

(«Disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada — Riposo settimanale — Rinvio»)

(«Diritto di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Medici — Specializzazioni mediche — Periodi di formazione — Remunerazione — Effetto diretto»)

(2000/C 335/29)

(2000/C 335/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-193/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Sedgefield Magistrates' Court (Regno Unito), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Graeme Edgar Hume, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1), la Corte (Prima Sezione), composta dai signori L. Sevón, presidente di Sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: S. Alber, cancelliere: R. Grass, ha emesso il 28 settembre 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 8, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev'essere interpretato nel senso che un conducente che sceglie di rinviare il suo periodo di riposo settimanale alla settimana successiva a quella in cui il riposo è dovuto deve prendere, nel corso di tale seconda settimana, due periodi di riposo settimanali consecutivi e senza interruzione tra di essi.

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

Nella causa C-371/97, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunale civile e penale di Venezia, nella causa dinanzi ad esso pendente tra, Cinzia Gozza e a. e Università degli Studi di Padova e a., domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21), la Corte (Quarta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di Sezione, A. La Pergola e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: P. Léger, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha emesso il 3 ottobre 2000 una sentenza il cui dispositivo è il seguente:

L'art. 2, n. 1, lett. c), nonché il punto 1 dell'allegato della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché la direttiva 75/363, e l'art. 3, n. 2, nonché il punto 2 dell'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati come segue: